

L review



TeamSystem Labour review

| n. 267

In collaborazione con

 Euroconference

 TeamSystem

Strumenti per affrontare in sicurezza la Fase 2

Attraverso il collegamento con dispositivi fissi e wearable mobili, **TeamSystem offre un KIT di applicazioni software e hardware (*)** integrato nelle piattaforme gestionali, per affrontare in sicurezza la **Fase 2**:

- Gestione dei controlli in fase di accesso con misurazione della temperatura
- Adozione, controllo e verifica dei DPI e degli strumenti di distanziamento sociale
- Questionari automatizzati di tracciamento per dipendenti e visitatori
- Monitoraggio puntuale dell'applicazione delle regole attraverso dashboard, KPI e sistemi di alert

Tutto secondo quanto previsto dal "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020, **a garanzia della sicurezza delle persone e della continuità del business aziendale.**

(*) ATTENZIONE: non si tratta di dispositivi medici e possono essere utilizzati al solo fine di valutare eventuali rischi connessi alla temperatura corporea. Non possono essere utilizzati a fini di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia

Osservatorio del lavoro	2
Normativa e prassi in evidenza	
Conversione D.L. Cura Italia: chiarimenti sulle attività INL	10
Schede operative	
Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese	14
Fondo centrale di garanzia PMI	17
Contrattazione collettiva	
Rinnovi contrattuali aprile 2020	22
Scadenario	
Principali scadenze del mese di giugno	26

Rapporto di lavoro

Conversione D.L. Cura Italia: chiarimenti sulle attività INL

L'INL, con nota n. 12 del 6 maggio 2020, in relazione alla conversione in L. 27/2020, con modificazioni, del D.L. 18/2020, ha riepilogato la portata applicativa delle diverse disposizioni che incidono sulle attività di competenza dell'Ispettorato, anche al fine di fornire indicazioni univoche a fronte di un quadro normativo più volte mutato nel corso delle ultime settimane.

INL, nota, 6/5/2020, n. 12

COVID-19: le Faq del Garante per datori di lavoro pubblici e privati

Il Garante privacy, in data 4 maggio 2020, ha pubblicato le Faq sulle problematiche connesse all'emergenza coronavirus in vari ambiti (sanità, lavoro, scuola, ricerca, enti locali), al fine di chiarire dubbi e fornire indicazioni per un corretto trattamento dei dati personali da parte di Pubbliche Amministrazioni e imprese private.

Il Garante ha chiarito, in particolare, il ruolo che anche nell'attuale emergenza sanitaria deve essere svolto dal medico competente nel contesto lavorativo pubblico e privato, e ha inoltre specificato che il datore di lavoro non deve comunicare i nominativi dei contagiati al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Garante per la protezione dei dati personali, Faq, 4/5/2020

Disponibile il modulo "Richiesta di intervento ispettivo"

L'INL, in data 4 maggio 2020, ha comunicato di aver aggiornato il "Modulo INL 31 - Richiesta di intervento ispettivo", disponibile nella sezione modulistica del sito, necessario per richiedere l'intervento dell'Ispettorato ai fini di regolarizzazione del rapporto di lavoro, spettanze economiche o altre irregolarità quali orari e tempi di lavoro, pause e riposi, videosorveglianza.

Modulo INL 31 - Richiesta di intervento ispettivo

Fase 2 COVID-19: pubblicate le Faq

Il Governo, in data 2 maggio 2020, ha pubblicato le Faq sul D.P.C.M. 26 aprile 2020, al fine di chiarire alcuni dubbi sulla c.d. fase 2 dell'emergenza COVID-19.

Governo, Faq

Stabilita l'indennità di soccorso alpino per l'anno 2020

Il Ministero del lavoro ha pubblicato il D.M. 54 del 28 aprile 2020, che ha determinato l'indennità spettante ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico per l'anno 2020.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto, 28/4/2020, n. 54

In G.U. la Legge di conversione del D.L. Cura Italia

È stata pubblicata sulla G.U. n. 110 del 29 aprile 2020, S.O. n. 16, la L. 27 del 24 aprile 2020, di conversione, con modificazioni, del D.L. 18/2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nel medesimo S.O. è stato pubblicato anche il testo del D.L. 18/2020 coordinato con la L. 27/2020. L. 24/4/2020, n. 27, G.U. 29/4/2020, n. 110, S.O. n. 16.

L. 27/4/2020, G.U. 29/4/2020, n. 110, S.O. n. 16

Formazione consulenti del lavoro 2019-2020: novità in relazione all'emergenza COVID-19

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, con circolare n. 1163 del 27 aprile 2020, ha comunicato di aver approvato la delibera n. 337/2020, che ha modificato il Regolamento sulla formazione continua obbligatoria in funzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'obbligo formativo relativo al biennio 2019-2020 potrà considerarsi adempiuto nel caso in cui l'iscritto abbia conseguito almeno 32 crediti formativi complessivi, di cui soltanto 3 nelle materie di ordinamento professionale e codice deontologico. I crediti formativi potranno essere conseguiti con modalità a distanza, mediante utilizzo della tecnologia e-learning e webinar, anche nella misura del 100%.

Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, circolare, 27/4/2020, n. 1163

Entrata in vigore nuovi standard tecnici CO, Unimare e Unipi

Il Ministero del lavoro, con nota n. 1641 del 28 aprile 2020, ha comunicato l'aggiornamento degli standard del sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie, che entreranno in vigore il 20 maggio 2020. Gli aggiornamenti riguardano, in particolare, l'anagrafica dei Comuni (modifiche certificate da Istat e in vigore dal 1° gennaio 2020).

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota, 28/4/2020, n. 1641

Coronavirus: in G.U. il D.P.C.M. 26 aprile 2020

È stato pubblicato sulla G.U. n. 108 del 27 aprile 2020 il D.P.C.M. 26 aprile 2020, che regola la c.d. fase 2 dell'epidemia da COVID-19, con disposizioni valide dal 4 maggio, in sostituzione di quelle previste dal D.P.C.M. 10 aprile 2020, al 17 maggio 2020.

Il Decreto chiarisce che, a partire dal 4 maggio, potranno riprendere le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all'ingrosso, di cui all'allegato 3. Per queste categorie, già a partire dal 27 aprile 2020, è possibile procedere con tutte le operazioni propedeutiche alla riapertura, come la sanificazione degli ambienti e per la sicurezza dei lavoratori. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1. Sono, inoltre, sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2. Per quanto riguarda le attività di ristorazione, oltre alla consegna a domicilio, sarà consentito il ritiro del pasto da consumare a casa o in ufficio. Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che non si sosti all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

In ordine alle attività professionali il Decreto prescrive che:

- sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del D.P.C.M. possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 (allegato 6 al D.P.C.M.), nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione

del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto sempre il 24 aprile 2020 (allegato 7 al D.P.C.M.), e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica, sottoscritto il 20 marzo 2020 (allegato 8 al D.P.C.M.). La mancata attuazione dei protocolli che non assicurino adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il D.P.C.M. prevede, infine, regole più stringenti per chi ha febbre sopra i 37,5° e sintomatologie respiratorie: è obbligatorio restare a casa e avvertire il proprio medico.

D.P.C.M. 26/4/2020, G.U. 27/4/2020, n. 108

COVID-19: aggiornato il protocollo sulla sicurezza dei lavoratori

In data 24 aprile 2020 è stato integrato, dalle associazioni datoriali e dei lavoratori, il "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro". Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del D.P.C.M. 10 aprile 2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della salute, contiene linee guida condivise tra le parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.

Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, 24/4/2020

Fase 2 coronavirus: il documento tecnico Inail con le misure da adottare nei luoghi di lavoro

L'Inail, in data 23 aprile 2020, ha pubblicato un documento tecnico che contiene indicazioni sulle misure di contenimento del contagio da coronavirus nei luoghi di lavoro nella fase di riapertura delle attività produttive, per affrontare la graduale ripresa in sicurezza delle attività produttive e garantire adeguati livelli di tutela della salute per tutta la popolazione.

Inail, documento tecnico, 23/4/2020

Emergenza COVID-19 - UE e validità dei formulari A1

L'Inps, con messaggio n. 1633 del 15 aprile 2020, ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione della legislazione applicabile e alla validità delle certificazioni A1 già rilasciate, in relazione all'emergenza COVID-19.

La validità dei formulari A1 con scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, nell'ipotesi in cui il lavoratore distaccato fosse costretto a rimanere nel Paese ospitante, deve ritenersi estesa fino al termine dello stato di emergenza fissato al 31 luglio 2020 anche in assenza della richiesta esplicita di deroga, al fine di facilitare la protezione previdenziale dei lavoratori in mobilità.

Per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in 2 o più Stati, i formulari A1 rilasciati prima dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dovranno ritenersi validi prescindendo dalle variazioni della soglia percentuale dell'attività complessivamente svolta determinatasi a causa delle citate restrizioni alla mobilità.

Inps, messaggio, 15/4/2020, n. 1633

Bonus 100 euro: l'approfondimento della Fondazione studi

La Fondazione studi consulenti del lavoro, con approfondimento del 9 aprile 2020, ha illustrato come si determina il bonus di 100 euro, ex articolo 63, D.L. 18/2020, da erogare ai lavoratori che abbiano lavorato in sede nel mese di marzo 2020, chi ottiene e chi versa il premio, e il ruolo del datore di lavoro quale sostituto di imposta.

Fondazione studi consulenti del lavoro, approfondimento, 9/4/2020

Coronavirus: convalida telematica dimissioni entro un anno dal matrimonio

L'INL, con notizia del 3 aprile 2020, ha reso noto che è stato pubblicato il modulo di richiesta "a distanza" della convalida delle dimissioni presentate dalle lavoratrici nel periodo dalla richiesta di pubblicazione fino a un anno dalla celebrazione del matrimonio, utilizzabile in via eccezionale, in considerazione delle prescrizioni limitative degli ambiti di movimento/circolazione e relazionali introdotte dalle misure di contenimento del contagio COVID-2019. Il modulo sarà disponibile on line solo per la durata del periodo emergenziale, in sostituzione del colloquio diretto della lavoratrice interessata con il funzionario dell'Ispettorato territorialmente competente. Il suddetto modello deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dalla lavoratrice interessata e, quindi, deve essere trasmesso al competente Ufficio (individuato in base al luogo di lavoro o di residenza della lavoratrice stessa) mediante posta elettronica, unitamente alla copia di un valido documento di identità.

INL, notizia, 3/4/2020

Sospensione attività e procedimenti amministrativi: indicazioni INL

L'INL, con nota n. 2333 del 30 marzo 2020, ha fornito indicazioni al proprio personale sulla sospensione dei procedimenti amministrativi prevista dall'articolo 103, D.L. 18/2020, in relazione all'emergenza COVID-19 e alla luce del Decreto MISE 25 marzo 2020, con il quale sono state apportate modifiche all'elenco della attività produttive non sospese di cui all'allegato 1, D.P.C.M. 22 marzo 2020. In merito alle istanze per il superamento della durata massima del contratto a tempo determinato e alle richieste di interdizione anticipata/post partum, quelle da istruire riguardano esclusivamente le attività non sospese: a tal fine appare opportuno che l'istanza del datore di lavoro sia corredata dall'indicazione del codice ATECO dell'attività produttiva in relazione alla quale l'istanza viene formulata e da una sua dichiarazione in ordine alla prosecuzione della stessa anche in relazione alla comunicazione fatta al Prefetto ai sensi del D.P.C.M. 22 marzo 2020.

INL, nota, 30/3/2020, n. 2333

Inquadramento previdenziale: i chiarimenti dell'INL

L'INL, con circolare n. 1 dell'11 marzo 2020, ha fornito indicazioni in ordine alla procedura di inquadramento previdenziale delle imprese, al fine di fornire indicazioni specifiche utili alla valutazione svolta in sede ispettiva in merito a particolari aspetti critici.

INL, circolare, 11/3/2020, n. 1

Contributi e fisco

Calcolo dei premi assicurativi per l'anno 2020

L'Inail, con circolare n. 18 del 6 maggio 2020, ha fornito le istruzioni per il calcolo dei premi assicurativi (premi ordinari e i premi speciali unitari) sulla base dei limiti di retribuzione imponibile giornaliera per l'anno 2020.

Inail, circolare, 6/5/2020, n. 18

Conversione D.L. Cura Italia: le risposte dell'Agenzia delle entrate

L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, ha risposto a quesiti relativi al D.L. 18/2020, dopo la conversione in L. 23/2020.

Agenzia delle entrate, circolare, 6/5/2020, n. 11/E

Prestazioni di esodo dei Fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione: nuove funzionalità

L'Inps, con messaggio n. 1863 del 5 maggio 2020, ha illustrato le nuove funzionalità del servizio

“Prestazioni di esodo dei Fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione”, disponibili dall’11 maggio 2020:

- invio di una domanda di prestazione di esodo ex articolo 4, L. 92/2012;
- invio massivo di più domande;
- stampa lettera di certificazione.

Per la descrizione dettagliata di tali funzionalità, l’Istituto rimanda al manuale scaricabile nella *home page* del servizio “Prestazioni di esodo dei Fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione”.

Inps, messaggio, 5/5/2020, n. 1863

Infortunati da COVID-19: servizio di triage telefonico e/o telematico

L’Inail, con avviso del 4 maggio 2020, ha comunicato l’attivazione del servizio di triage telefonico e/o telematico volto a garantire assistenza ai soggetti infortunati da COVID-19 o a lavoratori sottoposti a isolamento fiduciario o in quarantena, per i quali è pervenuta all’Inail denuncia di infortunio. L’attività si pone come supporto aggiuntivo per i lavoratori infortunati che, anziché contattare o recarsi presso la sede, possono essere direttamente contattati telefonicamente e/o telematicamente dal personale sanitario della sede territoriale competente, al fine di raccogliere informazioni relative all’evoluzione della malattia e ai bisogni assistenziali degli infortunati, di agevolare una tempestiva trattazione del caso e di fornire informazioni utili sulla tutela previdenziale nel periodo di astensione lavorativa.

Inail, avviso, 4/5/2020

Bando Impresa Sicura per rimborsare l’acquisto dei DPI da parte delle aziende

Invitalia, in data 1° maggio 2020, ha pubblicato il bando Impresa Sicura, previsto dall’articolo 43, comma 1, D.L. 18/2020, rivolto alle aziende che vogliono chiedere un rimborso per le spese sostenute per l’acquisto di DPI finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sostenute tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso.

Le imprese interessate possono inviare la prenotazione del rimborso dall’11 al 18 maggio 2020, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 18, attraverso uno sportello informatico dedicato: le imprese ammesse potranno compilare la domanda di rimborso dalle ore 10 del 26 maggio 2020 alle ore 17 dell’11 giugno 2020, attraverso la procedura informatica che sarà attivata sul sito web dell’Agenzia. Il rimborso, per un importo massimo di 500 euro per ciascun addetto dell’impresa richiedente e fino a 150.000 euro per impresa, sarà erogato entro il mese di giugno.

Invitalia, bando Impresa Sicura

Riduzione premi 2020 per l’assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali

L’Inail, con circolare n. 15 del 30 aprile 2020, ha comunicato che la riduzione dei premi e contributi dovuti prevista dall’articolo 1, comma 128, L. 147/2013, per l’anno 2020 si applica esclusivamente ai premi speciali determinati ai sensi dell’articolo 42, D.P.R. 1124/1965 (scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori) e ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla L. 93/1958. La riduzione continua ad applicarsi, altresì, ai contributi assicurativi della Gestione agricoltura di cui al Titolo II, D.P.R. 1124/1965, riscossi in forma unificata dall’Inps. La circolare ricorda che la riduzione dei premi e dei contributi per l’anno 2020 è stata fissata nella misura pari al 15,29% con D.I. 7 febbraio 2020, che ha approvato la determinazione presidenziale Inail n. 290/2019.

Inail, circolare, 30/4/2020, n. 15

Rapporto tra indennità di malattia e Cig, Fis e Cigd

L'Inps, con messaggio 30 aprile 2020, n. 1822, ha offerto indicazioni in merito alla corretta definizione del rapporto tra i diversi trattamenti di integrazione salariale e l'indennità di malattia.

Il messaggio, richiamando la circolare Inps. n. 197/2015, chiarisce che la Cig prevale sulla malattia, qualora questa sia insorta durante la sospensione dal lavoro, e precisa le fattispecie di stato di malattia precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa. Le regole per la Cigo si applicano in via analogica alla Cigd.

In merito al Fis, l'Istituto fa inoltre riferimento alla circolare Inps n. 130/2017, con particolare riguardo all'assegno ordinario. La stessa disciplina continua ad applicarsi alle domande di prestazioni di integrazione salariale intervenute nel corso dell'emergenza epidemiologica per COVID-19.

Inps, messaggio, 30/4/2020, n. 1822

Cisoa: semplificazione delle modalità di presentazione del Modello SR43

L'Inps, con messaggio n. 1800 del 29 aprile 2020, ha comunicato la semplificazione delle modalità di presentazione del Modello IS/Agr.1/bis ("SR43"), che l'azienda che chiede il pagamento diretto della prestazione Cisoa è tenuta a inviare.

Il modello, da inviarsi in modalità telematica, deve essere inoltrato anche per le richieste di pagamento diretto riferite a domande con causale "COVID-19 CISOA". I dati contenuti nel modello sono oggetto di una dichiarazione di responsabilità del titolare/legale rappresentante dell'azienda agricola, che si impegna a comunicare all'Inps qualsiasi variazione degli stessi.

In ragione dell'attuale fase emergenziale, che comporta le note restrizioni di mobilità dei cittadini, il modello predetto non deve essere sottoscritto dal lavoratore.

Al fine di fornire assistenza di natura amministrativa alle aziende e agli intermediari richiedenti la prestazione Cisoa, è stata istituita la casella istituzionale CISOAFACILE@inps.it. Per i quesiti di natura procedurale le aziende e gli intermediari dovranno continuare a utilizzare la casella istituzionale HELPCISOA@inps.it.

Inps, messaggio, 29/4/2020, n. 1800

Sospensione dei versamenti contributivi: chiarimenti UniEmens

L'Inps, con messaggio n. 1789 del 28 aprile 2020, ha fornito chiarimenti alle aziende in merito all'invio delle denunce UniEmens nel periodo di sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In relazione ai periodi di paga con scadenza tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020, le aziende che abbiano già provveduto all'invio del flusso UniEmens relativo a febbraio e a marzo, senza aver potuto indicare il codice importo da riferire alla sospensione, potranno provvedere alla ritrasmissione della sola sezione aziendale, con l'inserimento del codice sospensione e del relativo importo, e contestualmente modificare i dati dichiarativi, entro il 20 maggio 2020.

Le aziende committenti obbligate al versamento dei contributi alla Gestione separata, che abbiano già provveduto all'invio del flusso UniEmens relativo a febbraio e a marzo, senza aver indicato il codice calamità relativo alla sospensione, potranno provvedere alla modifica del flusso UniEmens secondo le indicazioni contenute nel messaggio.

Inps, messaggio, 28/4/2020, n. 1789

Esonero contributivo per assunzioni di under 35: adempimenti previdenziali

L'Inps, con circolare n. 57 del 24 aprile 2020, ha fornito indicazioni e istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'esonero contributivo per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate negli anni 2019 e 2020, di giovani fino a 35 anni di età, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, L. 160/2019.

Inps, circolare, 28/4/2020, n. 57

COVID-19: novità dal Fondo Fsba

Fsba ha reso noto che le domande COVID-19 inserite al 27 aprile 2020 sono automaticamente prorogate da sistema al 31 agosto 2020 (resta inteso il limite di 9 settimane). La variazione in questione, attualmente in corso di elaborazione, è recepita dal sistema a partire dal 27 aprile 2020 e riguarda le domande in stato di salvata e protocollata.

Inoltre, è stata pubblicata la versione aggiornata al 22 aprile 2020 delle procedure di gestione presentazione domande COVID-19 per tutti gli utenti, al fine di semplificare e razionalizzare la presentazione delle domande COVID-19 sul Sistema SINAWEB.

Fsba, comunicato, 27/4/2020

L'indennità sostitutiva di mensa su app per smartphone concorre alla formazione del reddito

L'Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 122 del 24 aprile 2020, ha chiarito che, ai fini Irpef, l'indennità sostitutiva di mensa corrisposta dalle società istante ai propri dipendenti tramite un'applicazione per smartphone concorre integralmente alla determinazione del reddito di lavoro dipendente del percettore.

Qualora, invece, le indennità di vitto siano corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone prive di strutture di ristorazione e l'erogazione sia rivolta alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi, l'indennità sostitutiva è esclusa dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente fino all'importo di 5,29 euro.

Agenzia delle entrate, interpello, 24/4/2020, n. 122

Iscrizione delle aziende non agricole alla contribuzione agricola unificata

L'Inps, con circolare n. 56 del 23 aprile 2020, ha offerto chiarimenti in merito all'iscrizione delle imprese non agricole alla contribuzione agricola unificata e, in particolare, sulle attività di cui all'articolo 6, L. 92/1979, che comportano l'iscrizione dei lavoratori addetti alla contribuzione agricola unificata. Sono chiariti, inoltre, gli effetti della riclassificazione dell'impresa dal settore agricolo ad altro settore sulle prestazioni a sostegno del reddito e sulle prestazioni pensionistiche conseguenti alla riclassificazione del rapporto di lavoro.

Inps, circolare, 23/4/2020, n. 56

COVID-19: tutela infortunistica per infezione da coronavirus

L'Inail, con circolare n. 13 del 3 aprile 2020, ha fornito indicazioni in merito alla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per le richieste di prestazioni e la revisione delle rendite Inail, nonché per la tutela degli infortuni sul lavoro per infezione da nuovo coronavirus.

La circolare chiarisce che l'articolo 42, comma 1, D.L. 18/2020, ha sospeso dal 23 febbraio 2020 al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'Inail, nonché dei termini di decadenza per la revisione delle rendite che scadono nel predetto periodo. La sospensione si applica anche alle domande per ottenere la rendita in caso di morte in conseguenza di infortunio, nonché di richieste, sia su domanda del titolare sia su disposizione dell'Inail, di revisione delle rendite per inabilità permanente, per infortunio e/o per malattia professionale. I termini riprendono a decorrere dalla scadenza del predetto periodo di sospensione. La circolare, inoltre, precisa che i casi di infezione da nuovo coronavirus, contratta in occasione di lavoro, e occorsi a qualsiasi soggetto assicurato Inail, sono inquadrati come infortuni sul lavoro, e definisce l'ambito soggettivo dei destinatari della tutela infortunistica. Sono tutelati, innanzitutto, gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, per i quali vi è una presunzione di origine professionale dell'infortunio, considerata l'elevatissima probabilità che questi lavoratori vengano a contatto con il virus. Lo stesso principio si applica anche ad altre categorie di lavora-

tori che operano in costante contatto con l'utenza, come, ad esempio, i lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi.

Inail, circolare, 3/4/2020, n. 13

Integrazione salariale in deroga per datori iscritti al Fis: integrata la circolare Inps n. 47/2020

L'Inps, con messaggio n. 1478 del 2 aprile 2020, ha integrato la circolare n. 47/2020, fornendo chiarimenti relativamente ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, di cui all'articolo 17, D.L. 9/2020, in favore dei datori di lavoro iscritti al Fis con meno di 15 dipendenti.

L'Istituto informa che i datori di lavoro iscritti al Fis con meno di 15 dipendenti possono presentare domanda di accesso alla Cigd alle Regioni interessate dal D.L. 9/2020. Le domande possono essere accolte per il periodo massimo concedibile ai sensi dell'articolo 17, D.L. 9/2020. Il messaggio illustra, inoltre, le modalità di accesso alla prestazione di integrazione salariale.

Inps, messaggio, 2/4/2020, n. 1478

Coronavirus: attiva la procedura Inps per il bonus baby-sitting

L'Inps, con messaggio n. 1465 del 2 aprile 2020, ha comunicato che è in linea la procedura di compilazione e invio on line delle domande di bonus baby-sitting, previsto dagli articoli 23 e 25, D.L. 18/2020, volto al sostegno in favore delle famiglie a fronte dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado a decorrere dal 5 marzo 2020 (D.P.C.M. 4 marzo 2020), e ha fornito istruzioni per la compilazione e per la fruizione della somma disponibile sul Libretto famiglia.

L'accesso alla domanda telematica è disponibile direttamente nella homepage del sito www.inps.it. Le possibili credenziali di accesso alla prestazione in oggetto sono attualmente le seguenti:

- Pin rilasciato dall'Inps;
- SPID di livello 2 o superiore;
- carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (Cns).

Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, la domanda di bonus baby-sitting può essere comunque effettuata avvalendosi della modalità semplificata di cui al messaggio n. 1381/2020.

Inps, messaggio, 2/4/2020, n. 1465

Conversione D.L. Cura Italia: chiarimenti sulle attività INL

INL, nota, 6/5/2020, n. 12

L'INL, con nota n. 12 del 6 maggio 2020, in relazione alla conversione in L. 27/2020, con modificazioni, del D.L. 18/2020, ha riepilogato la portata applicativa delle diverse disposizioni che incidono sulle attività di competenza dell'Ispettorato, anche al fine di fornire indicazioni univoche a fronte di un quadro normativo più volte mutato nel corso delle ultime settimane.

Il testo della nota n. 12/2020

INL, nota, 6/5/2020, n. 12

Oggetto: Legge 27/2020 di conversione del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 – G.U. n. 16/L del 29 aprile 2020 – coordinamento con il D.L. 23/2020.

Con nota prot. n. 2551 del 16 aprile u.s. sono state fornite le prime indicazioni in relazione agli articoli 36 e 37 del D.L. 23/2020 che hanno apportato modifiche agli articoli 83 e 103 del D.L. 18/2020.

Nella nota si è ritenuto utile anticipare anche il testo di conversione del D.L. 18/2020 approvato dal Senato in data 9 aprile u.s. con specifico riferimento ai commi 1-bis e 6-bis dell'articolo 103, al fine di consentire agli Uffici una migliore organizzazione delle attività. Tenuto conto che il decreto in questione è stato recentemente convertito dalla L. 27/2020, appare opportuno riepilogare la portata applicativa delle diverse disposizioni che incidono sulle attività di competenza dell'Ispettorato anche al fine di fornire indicazioni univoche a fronte di un quadro normativo più volte mutato nel corso delle ultime settimane.

Come noto, l'articolo 37 del D.L. 23/2020 ha previsto la proroga al 15 maggio 2020 del termine già fissato dall'articolo 103, commi 1 e 5, D.L. 18/2020 alla data del 15 aprile 2020.

Sul punto si rinvia alle note prot. nn. 2201, 2211 e 2333 del 23, 24 e 30 marzo u.s. con le quali sono state fornite indicazioni sulla "sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza" così come disciplinata dall'articolo 103 del D.L. 18/2020 e sulla gestione dei procedimenti non differibili.

Nel ribadire la portata generale della norma e la sua applicabilità a tutti i procedimenti amministrativi latamente intesi con esclusione delle sole fattispecie elencate al comma 4 – ovvero "pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati" – sono quindi sospesi o differiti tutti i termini dei procedimenti amministrativi in carico all'INL dal 23 febbraio al 15 maggio 2020. In allegato viene riportato un elenco esemplificativo dei procedimenti ad istanza di parte di competenza delle ITL i cui termini risultano essere sospesi.

Con particolare riferimento ai termini relativi ai procedimenti di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, facendo seguito alle note INL prot. nn. 2117 del 10 marzo 2020 e 2211 del 24 marzo u.s., le convocazioni delle parti potranno essere gestite a decorrere dal prossimo 15 maggio rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle istanze nonché le altre misure già indicate con la nota prot. n. 2117 del 10 marzo u.s.

Le norme sopra riportate, come anticipato, vanno altresì coordinate con le modifiche apportate in sede di conversione all'art. 103 del D.L. 18/2020. Nello specifico si segnala quanto segue:

- è stato inserito il comma 1-bis secondo cui il periodo di sospensione di cui al comma 1 (origi-

Normativa e prassi in evidenza

nariamente previsto dal 23 febbraio al 15 aprile e per effetto dell'articolo 37 del D.L. 23/2020 prolungato fino al 15 maggio) trova applicazione, tra l'altro, anche:

- a) per il pagamento in misura ridotta dei verbali. Ne consegue che risulta sicuramente sospeso il termine di cui all'articolo 16 della L. 689/1981. Inoltre, al fine di fornire una interpretazione quanto più adiacente alle finalità della disposizione, che prescindendo quindi dal dato letterale, si ritiene che il periodo di sospensione vada ad interessare anche il pagamento degli importi sanzionatori in misura minima, legati pertanto alla emanazione di una diffida. Ne consegue che il pagamento degli importi legati alle diffide regolarizzate è sospeso sino al 15 maggio p.v.;
 - b) per lo svolgimento dell'attività difensiva in relazione a verbali o ordinanze ingiunzione. Pertanto risulta sospeso il termine per presentare scritti difensivi, per la richiesta di audizione e l'istanza di rateizzazione di cui agli articoli 18 e 26 della L. 689/1981, il termine per presentare ricorsi amministrativi di cui agli articoli 12, 16 e 17 del D.Lgs. 124/2004 nonché ex articolo 14 del D.Lgs. 81/2008, articolo 16 del T.U. 1124/1965 e articolo 14 del D.Lgs. 124/2004;
 - c) per la notificazione dei processi verbali (ad esempio di quelli in materia di autotrasporto ex articolo 201 del D.Lgs. 285/1992) diversi dai verbali notificati ai sensi dell'articolo 14 della L. 689/1981 per i quali vale il termine di sospensione di cui al successivo comma 6-bis (v. infra);
- è stato inserito il comma 6-bis con il quale è stata disposta espressamente la sospensione dei termini di prescrizione di cui all'art. 28 della L. n. 689/1981 dal 23 febbraio 2020 fino al prossimo 31 maggio 2020 relativamente ai provvedimenti in materia di lavoro e legislazione sociale. Per il medesimo periodo sono altresì sospesi i termini di decadenza di cui all'art. 14 della citata legge in relazione esclusivamente ai verbali in materia di lavoro e legislazione sociale.

Alla luce di quanto sopra non si dovrà procedere fino al 31 maggio alla notifica delle ordinanze ingiunzione. La medesima indicazione, d'intesa con la DC tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro, vale per i verbali di accertamento da notificare ai sensi dell'articolo 14 della L. 689/1981 nonché fino al 15 maggio per la notifica dei verbali ex articolo 201 del Codice della strada.

Disposizioni specifiche per la notifica verbali a mezzo posta dopo il 17 marzo

Con riferimento ai verbali che alla data del 17 marzo risultano ancora da notificare ed in relazione ai quali vigono le istruzioni di cui sopra (ovvero provvedere alla notifica a decorrere dal 1° giugno 2020/16 maggio 2020), va inoltre considerata la modifica apportata in sede di conversione all'art. 108 con l'introduzione del comma 1-bis ai sensi del quale *"per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi con la procedura ordinaria di firma di cui all'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, oppure con il deposito in cassetta postale dell'avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna. Il ritiro avviene secondo le indicazioni previste nell'avviso di ricevimento. La compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020. I termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo in esame sono sospesi sino alla cessazione dello stato di emergenza"*.

Tali modifiche hanno una notevole rilevanza atteso che:

- in caso di notifica con deposito dell'avviso in cassetta – e quindi non a mani proprie – la compiuta giacenza inizia a decorrere dal 30/04/2020 con possibilità di ritiro fino al 30/05/2020 e termine di avvenuta notifica al 10 maggio ovvero, nel caso di deposito successivo al 30 aprile, nel decimo giorno successivo al deposito in cassetta. Si ritiene che la disposizione sia applicabile nei confronti di tutti gli avvisi depositati a partire dal 17 marzo, indipendentemente dalla data del primo accesso dell'operatore postale per il primo tentativo di notifica e indipendentemente dalla data convenzionale indicata nell'avviso per il ritiro (posto che, comunque, la compiuta giacenza inizierà a decorrere dal 30 aprile);
- in base all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 108, i termini di adempimento dei ver-

Normativa e prassi in evidenza

bali dell'INL, notificati esclusivamente a mezzo posta con deposito dell'avviso in cassetta, risulterebbero in ogni caso sospesi fino al termine dello stato di emergenza fissato al prossimo 31 luglio 2020.

Al riguardo appare utile fornire un sintetico riepilogo delle sospensioni dal pagamento dei verbali di cui all'articolo 14 della L. 689/1981 alla luce delle norme succedutesi nel tempo, evidenziando che in base alla nota INL prot.n. 2211/2020 si è data indicazione di non notificare i verbali in questione fino al 15 aprile 2020 e con la presente di non effettuare notifiche di tali verbali fino al prossimo 31 maggio 2020. Analogo riepilogo è riportato in relazione ai verbali notificati ai sensi dell'articolo 201 del Codice della strada.

VERBALI EX ARTICOLO 14, L. 689/1981		
Notifica effettuata entro 17 marzo 2020	Notifiche a mezzo posta e a mani proprie: sospeso fino al 15 maggio il termine per il pagamento ex articolo 16, L. 689/1981, in misura minima e tutti i termini per la presentazione dei ricorsi amministrativi e istanze di rateizzazione e audizione	Non si applica l'articolo 108 del D.L. 18/2020 convertito da L. 27/2020
Notifica effettuata dopo il 17 marzo 2020	Notifiche a mani proprie: sospeso fino al 15 maggio il termine per il pagamento ex articolo 16, L. 689/1981 e in misura minima e tutti i termini per la presentazione dei ricorsi amministrativi ed istanze di rateizzazione e audizione	Notifiche a mezzo posta: sospeso fino al 31 luglio il termine per il pagamento ex articolo 16, L. 689/1981 e in misura minima e tutti i termini per la presentazione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 108, comma 1-bis, D.L. 8/2020 convertito dalla L. 27/2020
VERBALI EX ARTICOLO 201 CDS		
Notifica effettuata entro 17 marzo 2020	Notifiche a mezzo posta e a mani proprie: sospeso fino al 15 maggio il termine per i pagamenti in misura ridotta ex articolo 103, comma 1-bis, D.L. 18/2020 convertito da L. 27/2020 e articolo 37 del D.L. 23/2020	Non si applica l'articolo 108 del D.L. 18/2020 convertito da L. 27/2020
Notifica effettuata dopo il 17 marzo 2020	Notifiche a mani proprie: sospeso fino al 15 maggio il termine per il pagamento in misura ridotta ex articolo 103, comma 1-bis, D.L. 18/2020 convertito da L. 27/2020 e articolo 37 del D.L. 23/2020. Il pagamento nella misura ridotta di un ulteriore 30% secondo le modalità di cui all'articolo 108, comma 2, è possibile solo entro il 31 maggio	Notifiche a mezzo posta: sospeso fino al 31 luglio il termine per il pagamento in misura ridotta ex articolo 103, comma 1-bis, D.L. 18/2020 convertito da L. 27/2020 e articolo 37 del D.L. 23/2020. Il pagamento nella misura ridotta di un ulteriore 30% secondo le modalità di cui all'art. 108, comma 2, è possibile solo entro il 31 maggio

Si richiama, inoltre, l'attenzione sul fatto che i termini di adempimento posti a carico dei soggetti cui siano stati notificati verbali di competenza dell'INL prima del 17 marzo u.s. (data di entrata in vigore del D.L. 18/2020), diversi da quelli previsti dal comma 1-bis del novellato articolo 103 non risultano ulteriormente sospesi rispetto al termine del 31 marzo stabilito ex articolo 10, comma 4, D.L. 9/2020. Pertanto così come chiarito con la nota prot. n. 2179 dell'11 marzo u.s., i termini in questione hanno ripreso a decorrere dallo scorso 1° aprile (ad esempio il termine per il pagamento della sanzione di cui all'articolo 21, D.Lgs. 758/1994 a seguito di una verifica adempimento già effettuata).

Per completezza, si segnalano, infine, due interventi inerenti la materia previdenziale:

- la modifica del comma 2 dell'articolo 103 per effetto della quale i certificati in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza. Per l'effetto è stata prorogata al 29 ottobre 2020 la validità dei documenti unici di regolarità contributiva (Durc) in scadenza nel predetto periodo;
- la modifica alla rubrica dell'articolo 37, per effetto della quale i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria sono sospesi dal 23 febbraio 2020 sino al 30 giugno 2020.

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese

Il D.L. 23/2020, per assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dall'epidemia COVID-19 e diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, ha stabilito che Sace Spa conceda, fino al 31 dicembre 2020, garanzie in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.

Introduzione

Le garanzie della Sace Spa non devono superare l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 da destinarsi a supporto di piccole e medie imprese, inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita Iva, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito centrale Spa, nel quale sono stanziati somme proprio allo scopo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese. Fermo restando il limite complessivo massimo, con decreto del Mef può essere concessa, in conformità con la normativa dell'Unione Europea, la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere da Cassa depositi e prestiti Spa (Cdp Spa) entro il 31 dicembre 2020 derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma, da banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che prevedano modalità tali da assicurare la concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti in funzione dell'ammontare del capitale regolamentare liberato per effetto delle garanzie stesse. La garanzia è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'approvazione della Commissione Europea.

Condizioni e modalità

La garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un pre-ammortamento di durata fino a 24 mesi.

Oltre ai limiti già evidenziati, per ottenere la garanzia sono fissate le seguenti condizioni e modalità.

Solvibilità	<p>L'impresa beneficiaria non deve rientrare, al 31 dicembre 2019, nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 del Regolamento (UE) 702/2014 e del Regolamento (UE) 1388/2014.</p> <p>L'impresa beneficiaria non deve essere presente, al 29 febbraio 2020, tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea.</p>
Importo massimo del prestito assistito da garanzia	<p>L'importo del prestito assistito da garanzia non deve essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none">• 25% del fatturato annuo dell'impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;• il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi 2 anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa.

	<p>Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito, si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa o su base consolidata, qualora l'impresa appartenga a un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia o di altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa, o il medesimo gruppo, quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.</p>
<p>Quanto copre la garanzia</p>	<p>La garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro; • 80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia; • 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro. <p>Ai fini dell'individuazione della percentuale si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo, qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Le percentuali indicate si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.</p> <p>Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti da bilancio o di dati certificati con riferimento al 9 aprile 2020 se l'impresa non ha approvato il bilancio, si applica la seguente procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale e documentale da Sace Spa, fermo quanto previsto in merito al rendiconto periodico a SACE Spa, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento garantito da Sace Spa presenta a un soggetto finanziatore, che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato; • in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a Sace Spa e quest'ultima processa la richiesta, verificando l'esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia; • il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla Sace Spa. <p>Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato superiori alle soglie indicate al punto precedente, il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinato altresì alla decisione assunta con Decreto del Mef, sentito il Mise, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da Sace Spa, tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa che beneficia della garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contributo allo sviluppo tecnologico; • appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; • incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; • impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro; • peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica. <p>Con il Decreto sopra citato possono essere elevate le percentuali di copertura, fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello previsto, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria indicati nella decisione, in relazione alle aree e ai profili sopra elencati.</p>
<p>Commissioni annuali</p>	<p>Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo

Schede operative

	<p>garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;</p> <ul style="list-style-type: none"> per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.
Mitigazione del rischio	La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.
Copertura	La garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa dopo il 9 aprile 2020, per capitale, interessi e oneri accessori fino all'importo massimo garantito.
Costi	Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'impresa.
Impegni	<p>L'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno:</p> <ul style="list-style-type: none"> che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020; a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. <p>I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico a Sace Spa, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti. Sace Spa ne riferisce periodicamente al Mef.</p>
Ammontare complessivo delle esposizioni	Il soggetto finanziatore deve dimostrare che, ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data del 9 aprile 2020, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le 2 date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima del 9 aprile 2020.
Destinazione del finanziamento	Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.
Garanzia dello Stato	Sulle obbligazioni di Sace Spa derivanti dalle garanzie concesse è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da Sace Spa con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. Sace Spa svolge anche per conto del Mef le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, Sace Spa opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Mef possono essere impartiti a Sace Spa indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti.
Ulteriori modalità	Con Decreto del Mef possono essere disciplinate ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per l'esecuzione delle operazioni prima elencate. In caso di modifiche della comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", condizioni e requisiti indicati possono essere conseguentemente adeguati con Decreto del Mef, di concerto con il Mise.

D.L. 8/4/2020, n. 23; G.U. 8/4/2020, n. 94

Fondo centrale di garanzia PMI

Sono operative le prime misure del Decreto Liquidità che semplificano e ampliano l'operatività del Fondo di garanzia per le operazioni presentate dal 10 aprile 2020. L'accesso alla garanzia sarà più semplice, perché non prevede più la valutazione del merito di credito dell'impresa da parte del gestore del Fondo. Mutano i limiti dimensionali dei beneficiari per includere le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, rispetto alla precedente soglia di 249.

Introduzione

La garanzia è concessa anche alle imprese che hanno crediti deteriorati con le banche (in particolare, inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti). Anche l'ammissione a procedure concorsuali, per alcune fattispecie, non sarà più di impedimento per l'accesso alla garanzia.

Sono, infine, eliminate le limitazioni dell'intervento del Fondo alla sola riassicurazione/controgaranzia, previste da alcune Regioni. Imprese e professionisti potranno, dunque, richiedere, senza le precedenti restrizioni, la garanzia diretta anche in Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana. Nelle more dell'autorizzazione della Commissione Europea, è disponibile sul sito del Fondo www.fondidigaranzia.it, nella sezione Modulistica, una nuova versione dell'allegato 4 ("Allegato 4-bis"), che dovrà essere utilizzata per richiedere la garanzia del Fondo per i finanziamenti di importo non superiore a 25.000 euro, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera m), D.L. 23/2020.

Il predetto allegato dovrà essere compilato e sottoscritto dal soggetto beneficiario finale (micro, piccole e medie imprese; persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni) e dallo stesso, inviato al soggetto richiedente la garanzia del Fondo (banca, intermediario finanziario, Confidi), anche mediante indirizzo di posta elettronica non certificata, accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore stesso.

Si segnala, inoltre, che il nuovo "Allegato 4-bis" è valido sia per le richieste di garanzia diretta che di riassicurazione/controgaranzia.

Cosa prevede la norma

L'articolo 13, D.L. 23/2020, prevede che, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996 (Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese), si applicano le seguenti misure:

- a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;
- b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
- c) la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea, per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi. L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:
 - il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei sub-contraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi 2 anni di attività;
 - il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;

- il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- d) per le operazioni finanziarie aventi le caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c), la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 100% dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90%, previa autorizzazione della Commissione Europea, e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito. Fino all'autorizzazione della Commissione Europea e, successivamente alla predetta autorizzazione per le operazioni finanziarie non aventi le predette caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c) e alla presente lettera d), le percentuali di copertura sono incrementate, rispettivamente, all'80% per la garanzia diretta di cui alla lettera c) e al 90% per la riassicurazione di cui alla presente lettera d);
- e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80% e per la riassicurazione nella misura del 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro Fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
- f) per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;
- g) fermo restando quanto già previsto all'articolo 6, comma 2, Decreto Mise 6 marzo 2017, e fatto salvo quanto previsto per le operazioni finanziarie di cui alla lettera m), la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia. Ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione della singola operazione finanziaria, la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario del suddetto modello di valutazione. Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a valere sul Fondo è corretta in funzione dei dati di Centrale dei rischi di Banca d'Italia, acquisiti dal gestore del Fondo al momento della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia. La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272/2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020. La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato, purché, al 9 aprile 2020, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Ai fini dell'ammissione alla garanzia non è necessario che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di

concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria;

- h) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie;
- i) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- j) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori e filiere colpiti dall'epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti;
- k) previa autorizzazione della Commissione Europea, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione e, comunque, non superiore a 25.000 euro. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute al 9 aprile 2020, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le 2 date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente Decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi di cessione o affitto d'azienda con prosecuzione della medesima attività, si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore. In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica, maggiorato dello 0,20%. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo;
- l) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, la garanzia di cui alla lettera c) può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da Confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presen-

te decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le 2 date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima del 9 aprile 2020 ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato, le Regioni, i Comuni, gli enti locali, le CCIAA, anche per il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa;

- m) sono prorogati per 3 mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;
- n) la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

Il Decreto prevede inoltre che, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20% da imprese aventi, alla data di inclusione dell'operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni, non superiore alla classe "BB" della scala di valutazione Standard's and Poor's, sono applicate le seguenti misure:

- a) l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a 500 milioni di euro;
- b) i finanziamenti hanno le caratteristiche di durata e importo previste dalla lettera c) sopra riportata, e possono essere deliberati, perfezionati ed erogati dal soggetto finanziatore prima della richiesta di garanzia sul portafoglio di finanziamenti, ma comunque in data successiva al 31 gennaio 2020;
- c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del gestore del Fondo;
- d) il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;
- e) la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore al 90% della tranche junior del portafoglio di finanziamenti;
- f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, D.I. 14 novembre 2017, non può superare il 15% dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero il 18%, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;
- g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre il 90% della perdita registrata sul singolo finanziamento;
- h) i finanziamenti possono essere concessi anche in favore delle imprese ubicate nelle Regioni sul cui territorio è stata disposta la limitazione dell'intervento del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, alla sola controgaranzia dei Fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva.

Inoltre, previa autorizzazione della Commissione Europea, la garanzia dei Confidi di cui all'articolo 13, comma 1, D.L. 269/2003, a valere sulle risorse dei Fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, può essere concessa sui finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, ovvero di altri Fondi di garanzia di natura pubblica.

Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, l'aiuto è concesso all'impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione medesima. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive, è disposta la revoca dell'agevolazione, mantenendo l'efficacia della garanzia.

Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, D.Lgs. 385/1993, in possesso del requisito di micro, piccola, media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre 3 anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi 2 bilanci approvati, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo 111 e dal Decreto Mef 176/2014.

Le disposizioni, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, D.Lgs. 102/2004, in favore delle imprese agricole e della pesca.

L'articolo 49, D.L. 18/2020, avente il medesimo titolo, è abrogato.

Rinnovi contrattuali aprile 2020

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali - 24 aprile 2020

È stato pubblicato sulla G.U. n. 108 del 27 aprile 2020 il D.P.C.M. 26 aprile 2020, che regola la c.d. fase 2 dell'epidemia da COVID-19, con disposizioni valide dal 4 maggio, in sostituzione di quelle previste dal D.P.C.M. 10 aprile 2020, al 17 maggio 2020.

A tale provvedimento è stato allegato il Protocollo per il contenimento dell'epidemia sui luoghi di lavoro siglato il 24 aprile 2020, che ha modificato il testo siglato il 14 marzo 2020, sottoscritto da parti sociali e Governo.

Finalità del protocollo

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del Legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che il D.P.C.M. 11 marzo 2020 prevede l'osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell'intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID-19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
- per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile si stabilisce che le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

Informazione

- L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi.
- In particolare, le informazioni riguardano:

Contrattazione collettiva

- a) l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- b) la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- c) l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- d) l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

Modalità di ingresso in azienda

- Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
- Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.
- Per questi casi si fa riferimento al D.L. 6/2020, articolo 1, lettere h) e i).
- L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
- Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.

Modalità di accesso dei fornitori esterni

- Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.
- Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, etc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte

le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2.

- Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
- Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive.
- In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (ad esempio, manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.
- L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

(...)

GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

- L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi e' contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
- Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

In riferimento al D.P.C.M. 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai Ccnl e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza;
- si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni;
- utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
- nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti;
- sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate.

Contrattazione collettiva

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

È necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.

L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

Gestione entrata e uscita dei dipendenti

- Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa);
- dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

(...)

Principali scadenze del mese di giugno

Sospensione dei contributi previdenziali e dei premi Inail: gli articoli 5 e 8, comma 1, lettera b), D.L. 9/2020, hanno previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza, rispettivamente nel periodo dal 23 febbraio al 30 aprile 2020, per i Comuni dell'ex zona rossa, individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020 e nel periodo dal 2 marzo al 30 aprile 2020, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Destinatari della sospensione sono i datori di lavoro privati (compresi datori di lavoro domestico, aziende del settore agricolo, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica), i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoltori), i committenti e i liberi professionisti obbligati alla Gestione separata. L'articolo 61, comma 2, D.L. 18/2020, ha esteso la sospensione prevista dall'articolo 8, comma 1, D.L. 9/2020, a specifiche categorie di soggetti residenti nel territorio, appartenenti ai settori maggiormente colpiti dall'emergenza ed elencati nella stessa norma, quali ad esempio quelli appartenenti ai settori sportivo (federazioni sportive nazionali, centri sportivi, piscine, palestre), dello spettacolo (teatri, sale da gioco, sale cinematografiche, sale da concerto, discoteche, sale da ballo), della ristorazione (attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar, pub), della scuola/formazione/assistenza (asili nido, servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale), del trasporto merci e passeggeri terrestri (aereo, marittimo, fluviale, etc.), attigui a quello turistico (aziende termali, parchi divertimento e tematici, musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, guida e assistenza turistica, noleggio attrezzature sportive e ricreative).

Le relative istruzioni operative sono state fornite dall'Inps con la circolare n. 37/2020 e dall'Inail con la circolare n. 7/2020.

La ripresa delle suddette sospensioni è fissata al 31 maggio 2020. Fanno eccezione federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui all'articolo 61, comma 2, lettera a), D.L. 18/2020, per i quali la ripresa è fissata al 30 giugno 2020.

L'articolo 61, comma 5, D.L. 18/2020, ha sospeso per il mese di maggio i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui all'articolo 61, comma 2, lettera a), D.L. 18/2020.

Le relative istruzioni operative sono state fornite dall'Inps con la circolare n. 52/2020 e dall'Inail con la circolare n. 11/2020.

L'articolo 18, D.L. 23/2020, ha, altresì, sospeso per i mesi di aprile e maggio 2020 i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia, in possesso dei seguenti requisiti:

- con ricavi con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro, nel periodo d'imposta precedente rispetto a quello in corso, che hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al valore di marzo 2019 (per poter beneficiare della sospensione per il mese di aprile 2020) ovvero nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 (per poter beneficiare della sospensione per il mese di maggio 2020);
- con ricavi o compensi oltre 50 milioni di euro, nel periodo d'imposta precedente rispetto a quello in corso, che hanno subito una riduzione dei ricavi/compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto al valore di marzo 2019 (per poter beneficiare della sospensione per il mese di marzo 2020) ovvero nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 (per poter beneficiare della sospensione per il mese di maggio 2020).

La suddetta sospensione si applica, senza condizioni, anche ai soggetti che hanno intrapreso l'attività d'impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019 e agli enti non commerciali, enti del Terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in forma d'impresa.

Le relative istruzioni operative sono state fornite dall'Inps con il messaggio n. 1754/2020.

La ripresa delle suddette sospensioni è fissata al 30 giugno 2020.

Sospensione delle ritenute fiscali: l'articolo 1, comma 3, D.M. 24 febbraio 2020, integrato dall'articolo 61, D.L. 18/2020, ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 per i Comuni dell'ex zona rossa. L'articolo 8, comma 1, D.L. 9/2020, ha disposto, in favore delle imprese turistico-ricettive e delle agenzie di viaggio e dei tour operator, la sospensione del versamento delle ritenute fiscali di lavoro dipendente e assimilato, in scadenza nel periodo dal 2 marzo al 30 aprile 2020. Questa sospensione è stata estesa dall'articolo 61, comma 2, D.L. 18/2020, anche in favore dei soggetti appartenenti ai settori maggiormente colpiti dall'emergenza, elencati dalla norma stessa (si veda sospensione contributiva). L'Agenzia delle entrate, nelle risoluzioni n. 12/E/2020 e n. 14/E/2020, ha elencato, a titolo indicativo, i codici ATECO riferibili alle attività economiche individuate dall'articolo 8, comma 1, D.L. 9/2020 e dall'articolo 61, comma 2, D.L. 18/2020.

La ripresa delle suddette sospensioni è fissata al 31 maggio 2020. Fanno eccezione federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui all'articolo 61, comma 2, lettera a), D.L. 18/2020, per i quali la ripresa è fissata al 30 giugno 2020.

L'articolo 61, comma 5, D.L. 18/2020, ha sospeso per il mese di maggio i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui all'articolo 61, comma 2, lettera a), D.L. 18/2020.

L'articolo 18, D.L. 23/2020, ha, altresì, sospeso per i mesi di aprile e maggio 2020 i termini dei versamenti delle ritenute fiscali di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973, e delle trattenute per addizionali regionale e comunale operate in qualità di sostituto d'imposta dagli stessi soggetti e alle stesse condizioni per cui opera la sospensione contributiva prevista dal D.L. 23/2020 (si veda sospensione contributiva).

Le relative istruzioni operative sono state fornite dall'Agenzia delle entrate nelle circolari n. 8/E/2020 e n. 9/E/2020.

La ripresa delle suddette sospensioni è fissata al 30 giugno 2020.

Si segnala che il c.d. Decreto Maggio, in corso di definizione, potrebbe apportare ulteriori variazioni.

Martedì 16 giugno

Irpef versamento ritenute – Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d'imposta nel mese precedente.

Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d'imposta

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Versamento acconto addizionale comunale – Sostituti d'imposta

Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente.

Contributi Inps – Gestione separata

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

Contributi Inps – Pescatori autonomi

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps – Datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

Contributi Inps – Datori di lavoro agricolo

Versamento dei contributi dovuti per gli operai agricoli, relativi al IV trimestre 2019.

Contributi Inps ex Enpals – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all’ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Contributi Inpgi – Versamento

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

Contributi Casagit – Versamento

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

Martedì 30 giugno**UniEmens – Invio telematico**

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

Inps – Versamenti volontari

Versamento dei contributi volontari Inps relativi al I trimestre 2020.

Processi e comunicazioni in ambito Payroll e HR

TeamSystem HR People App è dedicata a tutti coloro che utilizzano il gestionale paghe di TeamSystem Studio o TeamSystem HR e che hanno l'esigenza di **rendere autonomi i propri dipendenti e collaboratori** nel:

- Gestire dati anagrafici o bancari
- Comunicare le attività svolte
- Richiedere ferie e permessi
- Consultare e condividere cedolino paga e Certificazione Unica (CU)
- Gestire timbrature e note spese.

TeamSystem HR People App **permette ai Professionisti di offrire nuovi servizi**: il consulente acquisisce velocemente i dati necessari per elaborare le buste paga e rende autonomi i dipendenti delle aziende nella loro consultazione.

L'App è sviluppata per sistemi Android e IOS e disponibile in 6 lingue (Italiano, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Portoghese).

Per maggiori informazioni:

www.teamsystem.com/teamsystem-hr-people-app-hr